



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail [ucpozzuoli@mit.gov.it](mailto:ucpozzuoli@mit.gov.it) - PEC [cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it](mailto:cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it) - Sito web [www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli](http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli)

### ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

**PORTO DI ACQUAMORTA – COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (NA)  
SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA SS. MARIA  
ASSUNTA IN CIELO NEI GIORNI 15 E 16 AGOSTO 2023**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTA:** la documentazione pervenuta tramite la delegazione di Spiaggia di Monte di Procida con nota prot. n. 12799 in data 10.08.2023 con la quale viene richiesta l'emissione di apposita Ordinanza a tutela della sicurezza della navigazione e portuale per lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico nel porto di Acquamorta alle ore 08:00 del giorno 15.08.2023 e alle ore 00:01 del giorno 16.08.2023 in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna SS. Maria Assunta in Cielo;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli, compresa tra la foce del fiume Garigliano e il quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTA:** la circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02/02/2001, recante “*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.*”;
- VISTA:** la circolare 13 luglio 2017 n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1). (17A05047) del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 21.07.2017;
- VISTA:** l'autorizzazione prot. n. 259/PM del 08.08.2023 con la quale il Comando Polizia Municipale di Monte di Procida ha autorizzato il pirotecnico Sig. LA ROSA Giuseppe, titolare della ditta “PIROLANDIA Srl”, ad eseguire l'accensione di fuochi d'artificio alle ore 08:00 del giorno 15.08.2023 e alle ore 00:01 del giorno 16.08.2023 nel porto di Acquamorta – Comune di Monte di Procida (NA), in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna SS. Maria Assunta in Cielo;
- VISTO:** il nulla osta ai fini demaniali prot. n. 12799 del 10.08.2023 espresso dal Comune di Monte di Procida XIII Settore – Servizio Demanio per l'occupazione di un'area demaniale marittima individuata lungo la linea foranea del porto di Acquamorta, interessata dallo svolgimento dello spettacolo pirotecnico in argomento;
- VISTE:** l'autorizzazione n. 20/2023 rilasciata ai sensi dell'art. 80 del Codice della

Navigazione dalla Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida in data 10.08.2023;

**VISTO:** il certificato di idoneità all'accensione di fuochi artificiali rilasciata al sig. LA ROSA Paolo Mirko dalla Prefettura di Trapani prot.1116/Area I in data 03.02.2021;

**VISTO:** la licenza ex. Art.47 T.U.L.P.S. rilasciata al sig. LA ROSA Giuseppa dalla Prefettura di Palermo in data 21.12.1999;

**VISTA:** la polizza assicurativa n. 05111832000045 della Compagnia "CATTOLICA ASSICURAZIONI" intestata alla ditta PIROLANDIA srl e valida fino al 20.08.2023;

**VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 45/2022 del 18.05.2022;

**VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 80 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**CONSIDERATA:** la necessità di adottare provvedimenti ed emanare norme atti a garantire la sicurezza della navigazione e portuale, nonché delle diverse attività marittime nella zona di mare e portuale interessate dallo sparo dei fuochi pirotecnici;

### **RENDE NOTO**

**che alle ore 08:00 del giorno 15 agosto 2023 e alle ore 00:01 del giorno 16 agosto 2023, l'autorizzata ditta "PIROLANDIA Srl" effettuerà l'accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici nel porto di Acquamorta, nel Comune di Monte di Procida (NA), lungo il molo di sopraflutto e più precisamente nell'area meglio individuata nell'allegata planimetria.**

In virtù di quanto sopra,

### **ORDINA**

#### **Articolo 1**

#### **Interdizione dell'area di accensione fuochi**

1. Il giorno 15 agosto 2023, dalle ore 07:45 sino al termine dello spettacolo pirotecnico e il giorno 16 agosto, dalle ore 23:45 sino al termine dello spettacolo pirotecnico, la zona di mare immediatamente prospiciente il molo di sopraflutto, nonché l'area portuale adiacente, per un raggio di 200 (duecento) metri di ampiezza avente centro nel punto a terra di coordinate 40°47'35"N - 14°02'22"E (WGS84), così come meglio evidenziate nell'allegata planimetria, sono interdette alla navigazione, alla sosta, all'ormeggio ed al transito di qualsiasi unità navale, nonché all'attività di pesca, balneazione o all'esecuzione, in generale, di qualsiasi altra attività marittima di superficie e subacquea.
2. All'interno della porzione di porto ricadente nell'area di interdizione sopra definita, salvo che il Comune di Monte di Procida non individui, a tutela dell'incolumità pubblica, un'area di sicurezza più ampia, è vietato l'accesso, la circolazione, la sosta e la fermata di veicoli e/o persone.

#### **Articolo 2**

#### **Deroghe**

1. Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:
  - a) i mezzi ed il personale facenti capo alla Ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
  - b) i mezzi ed il personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e delle Autorità locali di P.S.;
  - c) le unità del servizio 118 o dei Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

### **Articolo 3**

#### **Transito in prossimità dell'area d'interdizione**

1. I comandanti e/o conduttori delle unità navali in transito nei pressi dei limiti esterni dello specchio acqueo sopra definito, dovranno tenersi a debita distanza dallo stesso e dovranno procedere a lento moto, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento, prestando la massima attenzione e adottando le regole di comune prudenza nonché ogni ulteriore accorgimento suggerito dalla perizia nautica per evitare in generale situazioni di pericolo.

### **Articolo 4**

#### **Disposizioni di sicurezza per l'esecuzione dei fuochi pirotecnici in ambito portuale**

1. Il responsabile della ditta autorizzata ricopre il ruolo di responsabile dello spettacolo pirotecnico e, in qualità di titolare di tale posizione di garanzia, assume tutte le responsabilità civili e penali connesse. È fatto pertanto obbligo allo stesso di attenersi alle prescrizioni di sicurezza impartite dalla Delegazione di Spiaggia di Monte di Procida nell'atto autorizzativo n. 20/2023 del 10.08.2023 rilasciato ai sensi dell'art. 80 Cod. Nav.
2. I pirotecnici addetti della ditta autorizzata dovranno rispettare tutte le condizioni, requisiti e prescrizioni impartite dalla competente Autorità di P.S. e contenute nelle specifiche autorizzazioni ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., nonché, ottemperare ad ogni altra condizione contenuta nella Circolare del Ministero dell'Interno n° 559/C.25022.XV.A.MASS datata 11.01.2001, pubblicata sulla G.U. – Serie Generale – n°27 del 02.02.2001.
3. Qualora dovessero, in generale, manifestarsi condizioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione, il responsabile della ditta autorizzata dovrà sospendere immediatamente l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico.

### **Articolo 5**

#### **Prescrizioni per l'Amministrazione Comunale di Monte di Procida**

1. L'Amministrazione Comunale di Monte di Procida è tenuta ad adottare ogni eventuale ed ulteriore provvedimento a tutela dell'incolumità pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 commi 4 e 4bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ed individuare prescrizioni per evitare l'accesso e il transito a persone e/o mezzi non autorizzati all'interno dell'area demaniale marittima ove verranno accesi i fuochi pirotecnici.

### **Articolo 6**

#### **Sanzioni**

1. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:
  - a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
  - b) per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del medesimo Codice.

### **Articolo 7**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso, quale atto dovuto, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione delle attività sopra definite. Pertanto la presente Ordinanza non esime la ditta esecutrice dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.

2. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.
3. Resta in facoltà alla locale Autorità marittima di Monte di Procida o all'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli di sospendere o interrompere, in qualsiasi momento, anche verbalmente, lo spettacolo pirotecnico oggetto della presente Ordinanza, qualora si dovessero presentare eventi o situazioni tali da compromettere la sicurezza della navigazione e/o la salvaguardia della vita umana in mare.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché, per gli aspetti di sicurezza della navigazione, ai contenuti delle pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito [www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli](http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli).

*Pozzuoli (NA), data di registrazione.*

**IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Edoardo RUSSO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Allegato 1 – Planimetria  
Porto di Acquamorta



**Nota: la presente rappresentazione cartografica non in scala viene riprodotta al solo scopo di indicare sommariamente l'area soggetta ad interdizione per l'esecuzione dello sparo dei fuochi**